REGOLAMENTO (CEE) N. 521/70 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1970

che prevede misure di deroga per quanto concerne le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare di taluni prodotti agricoli originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata il 29 luglio 1969, prevede che, per i prodotti agricoli che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato, e ove esista un interesse economico degli Stati associati all'esportazione di tali prodotti, la Comunità stabilisce, per i prodotti originari di detti Stati, un regime d'importazione più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi ;

considerando che la decisione che il Consiglio adotterà in merito all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea dovrà prevedere disposizioni identiche per i prodotti agricoli originari di tali paesi e territori ;

considerando che il regolamento n. 359/67/CEE (2), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2463/69 (3), ha istituito un regime di prelievi, applicabile alle importazioni nella Comunità nel settore del riso ; che il regolamento (CEE) n. 805/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, ha istituito nel settore delle carni bovine un regime di scambi con i paesi terzi che prevede la riscossione all'importazione di dazi doganali e di prelievi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 517/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970, relativo al regime applicabile alle carni bovine originarie degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (5), esonera detti prodotti dall'applicazione dei dazi doganali ;

considerando che il regolamento n. 404/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (6), prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 989/69 del Consiglio (7), prevede la concessione alle importazioni di riso semigreggio, di risone e di rotture di riso originari dei SAMA e dei PTOM di una riduzione di prelievo e la concessione alle importazioni di riso lavorato originario dei SAMA e dei PTOM di una riduzione di prelievo corrispondente alla riduzione applicabile al riso semigreggio e di una riduzione pari all'ammontare della protezione prevista per l'industria comunitaria ;

considerando che esistono tradizionalmente correnti di scambi dagli Stati e dai paesi e territori associati verso i dipartimenti francesi d'oltremare e che in virtù dell'articolo 57 della Convenzione, il titolo I della stessa si applica a queste correnti di scambio ;

considerando che, in base a quanto sopra, i regimi applicabili alle carni bovine, nonché al riso e alle rotture di riso, instaurati dai regolamenti anzidetti, possono essere completati esonerando dai prelievi i suddetti prodotti, originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, importati nei dipartimenti francesi d'oltremare ;

considerando che dev'essere possibile applicare tali misure fino al 31 gennaio 1975, data alla quale dovrebbe scadere la Convenzione del 29 luglio 1969, sempreché tale Convenzione entri in vigore al più tardi il 1° gennaio 1971 ;

considerando che si è proceduto alle consultazioni con gli Stati associati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi non sono applicati per i seguenti prodotti, quando sono originari degli Stati africani e mal-

(1) GU n. C 139 del 28. 10. 1969, pag. 51.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(5) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. 183 del 5. 8. 1967, pag. 1.
(7) GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 2.

gascio associati o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, esclusi i riproduttori di razza pura
02.01 A II a)	Carni della specie bovina domestica, fresche, refrigerate o congelate
b) 10.06	Riso

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1970.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1970.

Tuttavia, esso rimarrà applicabile fino al 31 gennaio 1975 per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare, sempreché rispettivamente la Convenzione di associazione, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, e la decisione che deve sostituire la decisione del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità [1], siano entrate in vigore al più tardi il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 17 marzo 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER

[1] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.